Reddito d'impresa. Il ribasso Bce sui tassi non aiuta chi ha crediti con la «Pa» Pag. 31

Lavoro. L'Inail precisa i requisiti per l'assicurazione dei soci Pag. 33

Ambiente. Le misure urgenti per la Campania potrebbero estendersi al Nord Pag. 34

Immigrati. Con il nuovo decreto flussi in vista un altro invio telematico Pag. 35

La verifica del cliente

I passaggi per i controlli del professionista

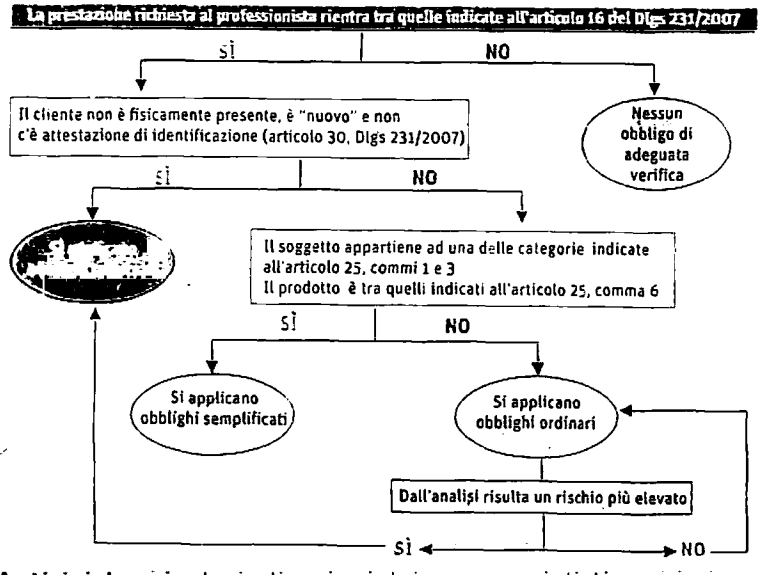

SU INTERNET

UN CENSIMENTO PER LE ATTIVITÀ DA VIGILARE

Il 5 novembre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato il vademecum per l'adeguata verifica della clientela, come richiesto dalle regole antiriciclaggio. Il documento – consultabile su internet – esamina gli adempimenti alla luce delle attività svolte negli studi professionali e guida alle modalità della verifica in base al rischio di riciclaggio. Le linee guida sono corredate da tabelle e schemi riepilogativi

www.ilsole24ore.com/norme

Antiriciclaggio. Le indicazioni dei commercialisti

In studio prova scritta sul «titolare effettivo»

Luigi Ferrajoli

Le linee guida elaborate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili forniscono un aiuto ai professionisti per districarsi tra le modalità di «adeguata verifica» della clientela: ordinarie, semplificate o rafforzate. Il documento schematizza cosa deve fare il professionista che assume un mandato e deve provvedere all'identificazione del fruitore del servizio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 novembre).

Se il cliente è presente al conferimento dell'incarico – situazione che si pone come la più ricorrente – il professionista acquisirà una copia di un documento d'identità non scaduto, anche attraverso dipendenti o collaboratori, e si accerterà dell'esistenza dei poteri di rappresentanza del soggetto mandante nel caso in cui il committente rappresenti una persona giuridica.

In tale situazione il professionista è in ogni caso tenuto a identificare e verificare l'identità del titolare effettivo dell'operazione richiesta; così come è obbligo del cliente, penalmente sanzionato, indicare le generalità del soggetto terzo non presente per conto del quale opera.

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo si può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti accessibili al pubblico e chiedere altresì ai clienti informazioni al riguardo. I clienti sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie concernenti anche lo scopo e la natura prevista della prestazione professionale: sul punto il documento del Consiglio nazionale suggerisce di acquisire dichiarazioni scritte, sebbene ciò non sia richiesto dalla legge. Infine, la modalità ordinaria di gestione degli obblighi di adeguata verifica implica un controllo costante nel corso del rapporto con il cliente: si suggerisce di compiere l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, così da verificare la compatibilità dei comportamenti con il profilo di rischio palesato dal cliente.

APPROCCIO RAGIONATO
Il documento aiuta i professionisti a scegliere le modalità di identificazione della clientela in base al rischio

In virtù delle caratteristiche soggettive della clientela e delle modalità con cui viene conferito l'incarico scattano invece previsioni rafforzate. Se il cliente non è fisicamente presente o se vi sono più elevati rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la soglia di attenzione deve infatti crescere, con controlli e riscontri documentali più approfonditi.

Nel caso di assenza o di profilo soggettivo "problematico", il professionista, oltre alla prassi ordinaria, deve:

- verificare l'aggiornamento dei dati nel caso di cliente già identificato in occasione di precedenti incarichi;
- accertarsi - nell'ipotesi di identificazione tramite attestazioni rilasciate da terzi, atti pubblici, scritture private autenticate, dichiarazioni dell'autorità consolare eccetera - che le attestazioni provengano da soggetti abilitati a rilasciarle, rechino gli estremi di iscrizione agli Albi di appartenenza dei soggetti che le abbiano rese, siano confermate circa l'esattezza e completezza dei dati nonché circa il loro aggiornamento;
- adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi, se il soggetto che conferisce il mandato è una persona politicamente esposta.

Quando il cliente è invece un soggetto già destinatario a sua volta degli obblighi antiriciclaggio (banche, altri intermediari finanziari, uffici pubblici, enti creditizi anche appartenti a Paesi extra Ue che hanno adottato disposizioni in materia analoghe alle nostre) la verifica può essere effettuata, in modo più agevolato, mediante la richiesta al cliente di presentazione della lettera con cui l'Autorità preposta comunica l'iscrizione all'Albo, la visura camerale ovvero per consultazione diretta dell'elenco presente sul sito dell'autorità preposta al controllo. Non è necessario, in questo caso, identificare il titolare effettivo né ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione e nemmeno si deve controllare in modo costante il rapporto, a meno che non maturino dubbi che inducano il professionista a scegliere comunque le modalità di verifica ordinarie.